

COMUNICATO STAMPA n. 103/24

Lussemburgo, 20 giugno 2024

Sentenza della Corte nella causa C-296/23 | dm-drogerie markt

Pubblicità relativa ai biocidi: il diritto dell'Unione vieta l'uso dell'indicazione «delicato sulla pelle»

La catena di drogherie dm-drogerie markt GmbH oCo. KG (dm) offriva in vendita il disinfettante «BioLYTHE». L'etichetta apposta su tale prodotto conteneva le seguenti indicazioni: «disinfettante ecologico universale ad ampio spettro», «disinfezione della pelle, delle mani e delle superfici», «efficace contro il SARS-Covid» nonché «delicato sulla pelle • Biologico • non contiene alcool».

L'associazione tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale ritiene che si tratti di una pubblicità sleale. Secondo tale associazione, la dm non ha rispettato il regolamento sui biocidi¹. Essa ha quindi proposto un ricorso dinanzi ai giudici tedeschi, al fine di obbligare la dm a cessare di designare o di commercializzare il prodotto in questione come «disinfettante ecologico universale ad ampio spettro» e/o «delicato sulla pelle» e/o «biologico».

Infatti, secondo il regolamento, i biocidi non possono essere pubblicizzati in modo tale che le indicazioni siano fuorvianti per l'utilizzatore quanto ai rischi che tali prodotti comportano per la salute, per l'ambiente o quanto alla loro efficacia. È vietato promuovere un biocida con le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe.

In tali circostanze, la Corte federale di giustizia, adita specificamente in relazione all'uso dell'indicazione «delicato sulla pelle» ha interrogato la Corte. Essa desidera sapere se la formula «indicazioni analoghe» comprenda qualsiasi indicazione che, come le formule summenzionate espressamente previste dal regolamento, minimizzi il rischio che un biocida comporta per la salute o per l'ambiente o quanto alla sua efficacia, senza tuttavia avere carattere generale.

La Corte constata che il regolamento non contiene alcuna indicazione in base alla quale il divieto di utilizzo nella pubblicità dei biocidi sarebbe circoscritto soltanto alle indicazioni generali. Pertanto, tanto un'indicazione generale quanto una specifica che minimizzino i rischi che tali prodotti comportano possono fuorviare il consumatore quanto all'esistenza di tali rischi. Di conseguenza, la formula «indicazioni analoghe» comprende qualsiasi indicazione contenuta nella pubblicità dei biocidi che faccia riferimento a detti prodotti in modo tale da fuorviare l'utilizzatore, minimizzando tali rischi o anche negandone l'esistenza, pur senza avere necessariamente carattere generale.

Per quanto riguarda la dicitura «delicato sulla pelle» la Corte rileva che una dicitura siffatta ha una connotazione positiva che evita l'evocazione di qualsiasi rischio, cosicché essa è idonea non solo a relativizzare gli effetti secondari nocivi del prodotto in parola, ma anche a lasciar intendere che quest'ultimo possa essere addirittura benefico per la pelle. Orbene, una dicitura siffatta risulta fuorviante, così da giustificare il divieto del suo uso nella pubblicità del biocida in questione.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della

quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino @ (+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «<u>Europe by Satellite</u>» ⊘ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!









¹ Regolamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.